



CITTÀ
DI ANDRIA

(Provincia di Barletta-Andria-Trani)
AREA SERVIZI INTERNI

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA, AZIENDE
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE

SERVIZIO TRIBUTI

AUTORIZZAZIONE N° 02 DEL 23 GIU. 2021

(ai sensi dell'art. 23) Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni e art 23) Codice della Strada)

PROT 56432 del 23 GIU. 2021

AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PUBBLICITARIO PERMANENTE/TEMPORANEO, TIPOLOGIA TRANSENNE PARAPEDONALI, UBICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CORSO CAVOUR ANGOLO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI LATO DX - RICHIEDENTE: PUBLIMEDIA 2000 DI DIOMEDE MARIO – PIAZZA UMBERTO I° N. 18 - ANDRIA (BT) P.I. 06191490728

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza della ditta *PUBLIMEDIA 2000 di Diomede Mario*, con sede legale in Piazza Umberto I° n. 18 - Andria (BT) P.i. 06191490728, ha prodotto istanza per l'installazione di transenne parapetonali prot. N. 100147 del 10/12/2020, prot. n. 99850 del 09/12/2020, prot. n. 25610 del 16/03/2021 e prot. 48850 del 28/05/2021, come da documentazione allegata alle predette istanze;

Considerato che:

- con deliberazione consiliare n. 90 del 20.12.2005, modificata con atto consiliare n. 21 del 13.02.2009, è stato approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni;
- nel corso della conferenza di servizi indetta per il giorno 02.07.2013 dal Segretario Generale alla presenza dei Dirigenti dei Settori Patrimonio e Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità, Risorse Finanziarie, Affari Generali e Contratti, Vigilanza e Protezione Civile ed i relativi assessori al ramo, è stata condivisa la necessità di installare transenne parapetonali protettive in determinate zone della Città, con preferenza immediata per le aree circostanti gli edifici scolastici pubblici;
- conseguentemente, con nota prot. 57271 del 12.07.2013, indirizzata al sig. Sindaco e al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ha individuato il posizionamento di dette transenne parapetonali, finalizzate a preservare l'incolumità dei pedoni, prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici, come da elenco agli atti dell'Ufficio Risorse Economiche e in altre intersezioni ritenute necessarie e opportune;
- ritenuto opportuno individuare ulteriori zone urbane dove collocare transenne parapetonali soprattutto in prossimità di uffici e servizi pubblici;

Richiamati:

- l'art. 23 (transenna parapetonale) del Piano generale per gli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Andria regola le modalità per l'installazione e la tipologia della transenna parapetonale;

- art. 23 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli) del codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi;
- art 51 (Ubicazione dei cartelli lungo le strade e le fasce di pertinenza) comma 8, articoli 54, 55 del regolamento di attuazione del c.d.s. DPR 495 del 16/12/1992 e smi;
- art. 23 (Trasenne parapetonali) del Piano Generale degli impianti pubblicitari del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 90/2005;
- gli articoli 4 (rilascio autorizzazione e durata) art. 18 (mezzi pubblicitari durevoli) art. 23 (trasenne parapetonali) del Piano generale per gli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Andria approvato con delibera C.C. n. 90/2005 e n. 21/2009;
- l'art. 8 e l'art. 9 del suddetto Regolamento di attuazione che regola la pubblicità dentro e fuori dai centri abitati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i., e dal D.P.R. 495/92 e s.m.i. e l'art. 23 che regola l'installazione delle trasenne parapetonali;
- l'art. 23 (pubblicità sulle strade e sui veicoli) Art. 26. (Competenza per le autorizzazioni e le concessioni) Art. 27 (Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni) del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
- l'art. 47 comma 7 (definizione dei mezzi pubblicitari) e l'art. 51 comma 8 (ubicazione e fasce di pertinenza) del DPR n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 60/2016 e 116/2017 con le quali sono stati espressi dall'Organo di Governo, indirizzi circa l'attuazione di alcuni articoli del piano generale degli impianti pubblicitari tra i quali l'art. 23 relativo alle trasenne parapetonali;

Visto:

- il comma 816 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che recita: "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai Comuni, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, e ogni altro canone concessorio/ricognitorio limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie";

Considerato che:

- le trasenne parapetonali nei crocevia interessati, assolvono allo scopo di ottenere una maggiore protezione per i pedoni dal traffico veicolare di regolamentare l'attraversamento pedonale e ritenuto necessario procedere in tal modo alla sostituzione dei vecchi impianti soprattutto laddove risultano oramai obsoleti, arrugginiti e pertanto pericolosi;
- l'istanza prodotta ditta PUBLIMEDIA 2000 di Diomede Mario, con sede legale in Piazza Umberto I° n. 18 - Andria (BT) P.i. 06191490728 non comporta costi per l'Ente e che l'installazione delle trasenne migliora il decoro urbano a vantaggio della viabilità veicolare e della sicurezza pedonale;

Acquisiti:

- agli atti la polizza aziendale per la responsabilità civile n. 1/44019/65/780688628 rilasciata dalla "UNIPOLSAI Assicurazioni" con scadenza il 02/04/2022;

Visto:

- il sopralluogo svolto in loco dal personale dell'Ufficio per verificare lo stato dei luoghi, a seguito del quale si autorizza una sola transenna;
- l'istruttoria effettuata dall'Ufficio in merito alla regolarità tecnica e amministrativa dei manufatti come da documentazione allegata all'istanza, e specificata nella scheda di verifica documentale ex art. 4 del Regolamento Impianti Pubblicitari agli atti dell'Ufficio, nonché effettuate le verifiche delle postazioni richieste;

Visti altresì:

- l'art. 107 (Funzioni e responsabilità del dirigente) del D. Lgs 267/00;
- l'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2021, approvazione del regolamento canone unico patrimoniale;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 28/04/2021, approvazione delle tariffe e dei coefficienti del canone unico patrimoniale;

– il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera consiliare n. 30 del 18/06/2020;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal Responsabile del Servizio Tributi quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e successivi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., consente di attestare la regolarità e la correttezza del procedimento, quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 959 del 15/01/2021, che nomina il Dirigente del Settore Area Servizi Interni dott.ssa Grazia Cialdella;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3241 del 31/12/2020 che conferisce l'incarico di posizione Organizzativa al dott. Domenico De Nigris, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi - Partecipazioni Societarie;

Dato atto della insussistenza di cause attuali o potenziali di conflitto d'interessi, in capo all'istruttore e al Dirigente, come prescritto dall'art. 6 bis L. n. 241/1990;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, le sopravvenute modifiche ai regolamenti e allo stato dei luoghi, nonchè gli interessi pubblici sopravvenuti e ragioni di opportunità della Pubblica Amministrazione ad insindacabile giudizio dell'Ente

AUTORIZZA

la ditta **PUBLIMEDIA 2000 di Diomede Mario**, con sede legale in Piazza Umberto I° n. 18 - Andria (BT) P.i. 06191490728 ad installare, alle condizioni di seguito indicate, nel pieno rispetto di quanto previsto in tutta la normativa su richiamata:

- **n. 1 impianto di transenna parapetonale monofacciale** composto da 1 transenna presso la seguente intersezione come meglio identificato negli elaborati planimetrici e progettuali quotati che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione, agli atti dell'ufficio:

CORSO CAVOUR ANGOLO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI LATO DX

(coordinate geografiche latitudine N. 41,228945 – longitudine E. 16,301114)

così composto:

- **n. 1 transenna parapetonale di dim. 1,18 x 1,00 mt., con superficie espositiva pari a mt. 0,90 x 0,70 = Totale superficie espositiva 0,63 mq.;**

l'installazione di detto impianto nel pieno rispetto degli articoli 23 e 25 del Piano generale per gli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Andria approvato con delibera C.C. n. 90/2005 e n. 21/2009, del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e dell'art. 47 comma 7 del DPR n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), e di ogni altra norma vigente in materia di impianti pubblicitari e norme di sicurezza stradale veicolare e pedonale;

La presente autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

A) la messa in opera dovrà essere conforme al progetto tecnico, asseverato e firmato da un professionista iscritto all'albo, che riporta colore, tipologia e dimensioni della transenna, e dovrà garantire omogeneità e uniformità di arredo urbano, oltre ad idonee caratteristiche tecniche approvate dall'Ufficio;

B) l'autorizzazione ha validità triennale rinnovabile secondo termini e condizioni previste dall'art. 4 del regolamento comunale, previa dimostrazione della regolarità dei pagamenti di imposte, tasse e canoni;

C) la spesa relativa alla installazione, realizzazione e manutenzione degli impianti e degli spazi pubblicitari è a carico della ditta installatrice;

D) la rimozione e il corretto smaltimento, a norma di legge, delle vecchie transenne pubblicitarie eventualmente esistenti nei luoghi ove dovranno essere installati i nuovi impianti;

E) l'installazione dell'impianto deve avvenire alla presenza del personale dell'Ufficio previa comunicazione di inizio e fine lavori;

F) garantire la manutenzione degli impianti e assicurazione degli stessi anche contro terzi, nonché quant'altro necessario al corretto funzionamento e gestione dei medesimi, per tutta la durata dell'autorizzazione;

G) salvo l'aggiornamento di leggi e regolamenti, il pagamento annuale del Canone unico patrimoniale ai sensi del D.G.C. n. 71 del 28/04/2021 viene così calcolato:

TARIFFA ORDINARIA PER IMPIANTO PUBBLICITARIO NON LUMINOSO FINO A 5,00 MQ. - categoria 1 (€ 74,40):



€ 74,40 x 1,00 mq. (arr.) = € 74,40 + € 14,88 (maggiorazione del 20% per utilizzo suolo pubblico) = € 89,28

**TOTALE IMPORTO = € 89,28 da versare con causale COMUNE DI ANDRIA – SERVIZIO TESORERIA
RISCOSSIONE CPU – IBAN : IT47-V076-0104-0000-0001-2528782;**

- H) la regolare dichiarazione ex art. 14 del Regolamento Comunale del Canone Unico (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2021 e nel rispetto delle tariffe approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 28/04/2021) e il regolare pagamento annuale del canone determinano la validità della presente autorizzazione;
- D) rispettare le leggi dello Stato ed i regolamenti comunali, sia a carattere generale sia specifici in ordine alla pubblicità, nulla potendo la stessa pretendere dal Comune, qualora tali norme dettino restrizioni rispetto a quanto disciplinato nella presente;
- L) ai fini di un'immediata esecuzione di tutti gli interventi urgenti atti a ripristinare il corretto uso degli impianti eventualmente danneggiati, dovrà essere garantito dalla ditta un pronto intervento nelle successive quarantotto ore dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione;
- M) qualora gli spazi concessi si rendessero totalmente o parzialmente indisponibili, per l'uso stabilito nella presente, per l'esecuzione di lavori o per qualunque altra causa, gli impianti pubblicitari dovranno essere prontamente rimossi a semplice richiesta del Comune, senza che questi sia tenuto a risarcimenti o indennizzi nei confronti della Ditta o di terzi;
- N) complessivamente la superficie massima dedicata alla pubblicità per ogni impianto di transenna parapetonale, non potrà superare i 3 mq (ex art. 23 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari) e l'installazione delle stesse deve adeguarsi allo stato dei luoghi, alla presenza di eventuali attività commerciali e in particolare alla presenza di scivoli per diversamente abili, attraversamenti pedonali, semafori e altra segnaletica verticale e orizzontale, presenza di arredo urbano, presenza di sotto servizi, nonché lunghezza della curva in caso di rotatorie e lunghezza del marciapiede in caso di crocevia;
- O) fatte salve particolari situazioni dello stato dei luoghi, ogni singolo impianto è composto max da:
- n.3 transenne con formato di 1 mq. cadauno; oppure da
 - n.1 transenna con formato di 2 mq. e n. 1 transenna con formato di 1 mq. di superficie destinata alla pubblicità che complessivamente occupano 3 mq. di superficie espositiva;
 - per singolo impianto deve intendersi l'insieme dei pannelli dell'intera postazione nel limite max di 3 mq.;
- P) l'esposizione pubblicitaria dovrà riguardare una sola facciata del pannello;
- Q) sono vietati mezzi pubblicitari e transenne rifrangenti o aventi colori che possono generare confusione con i segnali stradali. Le transenne dovranno essere realizzate nel rispetto dei modelli approvati dall'Ufficio;
- R) su ogni transenna dovrà essere fissata targa metallica con indicazione della ditta autorizzata, degli estremi della autorizzazione con data di scadenza;
- S) l'Amministrazione potrà alla scadenza richiedere anche di rimuovere gli impianti, in tal caso la ditta dovrà anche ripristinare lo stato dei luoghi e del sottosuolo a perfetta regola d'arte;
- T) qualora si renda necessario la rimozione e lo spostamento degli impianti, gli stessi potranno essere riposizionati in luoghi da concordare con l'Ufficio previa modifica e/o integrazione degli elaborati progettuali e degli atti amministrativi;
- U) la Ditta avrà libero accesso agli impianti per effettuare la normale affissione prevista, per la manutenzione e controlli che saranno ritenuti necessari;
- V) la Ditta si impegna ad un'assistenza globale dei propri impianti, che prevede anche eventuali danni comunque causati, compreso l'obbligo di sostituzione integrale degli impianti eventualmente danneggiati, entro il termine massimo di 20 gg. dalla data del danno irreparabile;
- W) l'installazione dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione salvo proroghe concesse dall'Ufficio, su istanza di parte, per motivate e documentate esigenze sopravvenute. Scaduti i 30 gg. senza istanza di proroga dei lavori, la presente si intenderà decaduta;
- Y) in riferimento al periodo utile per l'installazione, sono fatte salve le disposizioni del D.L. n. 6 del 23/02/2020, del D.P.C.M. del 08/03/2020 e successivi DD.PP.CC.MM. adottati per l'emergenza COVID-19;
- Z) l'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o cose in dipendenza degli impianti e/o dei servizi oggetto della presente autorizzazione, o da comportamenti, anche, omissivi del personale dell'impresa;
- AA) gli impianti di cui trattasi dovranno essere adeguatamente assicurati a cura e spese della ditta in quanto l'Amministrazione Comunale si ritiene estranea a qualsiasi furto, atto vandalico, accidentale e danni in genere subiti



dagli impianti stessi. Per la copertura dei rischi la ditta ha prodotto la polizza aziendale per la responsabilità civile n. 1/44019/65/780688628 rilasciata dalla "UNIPOLSAI Assicurazioni" con scadenza il 02/04/2022;

BB) ai sensi dell'art. 5 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni l'Amministrazione, si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento la presente autorizzazione per motivi di interesse generale, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, quando ricorrono elementi per l'esercizio dell'autotutela, per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti da norme e regolamenti;

CC) ai sensi dell'art. 6 comma 1, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, il presente provvedimento vale anche come autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, qualora l'impianto comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune;

DD) di vincolare l'efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da parte del legale rappresentante, di tutto quanto sopra esplicitato;

EE) il legale rappresentante è tenuto a comunicare per iscritto entro 5 giorni l'avvenuta installazione dell'impianto;

- di disporre, all'adozione del presente provvedimento, la pubblicazione all'albo pretorio e all'Amministrazione Trasparente sezione Provvedimenti dei Dirigenti;
- di notificare il presente provvedimento alla Polizia Municipale per i conseguenti adempimenti e alla ditta istante;
- La presente non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio comunale;
- Alla presente si allega la planimetria e progetto grafico.

ANDRIA 23 GIU. 2021

Compilatore: Liso Saverio

Il Funzionario Responsabile
del Procedimento:
dott. Domenico de Nigris



Il Dirigente dell'Area Servizi Interni
d.ssa Grazia Cialdella






UBICAZIONE DEL MANUFATTO DA INSTALLARE

- Comune di Andria -

RAPP.1/200



TRANSENNA
AUTORIZZATA


TRANSENNA
NON AUTORIZZATA

NORD



TRANSENNA PARAPEDONALE

RAPP. 1/25



DIMENSIONE ESPOSITIVA : h 70 cm x l 90 cm = 0,63 mq

PANNELLI DA INSTALLARE : n. 2

SUPERFICIE ESPOSITIVA : 0,63 mq x 2 = 1,26 mq